



Prot. n. 50/2023

Cagliari, 20 febbraio 2023

Al Direttore Generale

A tutto il personale di AREA

e, p.c. Al Commissario Straordinario

Alla Direzione generale della riforma e personale  
della Regione

Al RSPP Aziendali

**Oggetto: Disposizione Organizzativa - ART. 46 BIS, L.R. N. 31/1998: richiamo disposizione interne in materia di lavoro agile e ulteriori misure organizzative transitorie. Richiesta rettifica e di convocazione OO.SS.**

Con riferimento alla nota in oggetto prot. N.0006746/2023 del 15/02/2023 giova preliminarmente osservare che i presupposti su cui si fonda non appaiono corretti.

L'art. 46 bis della l.r. 31/98 stabilisce, per quanto in questa sede interessa:

1. Tutto il personale del Sistema Regione che svolge la propria prestazione nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato, anche in part time, può usufruire delle modalità di telelavoro o di lavoro agile;
2. Il ricorso al telelavoro o al lavoro agile avviene sulla base del Piano di utilizzo del telelavoro o del lavoro agile approvato dalla Giunta regionale che contiene l'indicazione delle attività che possono essere svolte in telelavoro o in modalità agile, ne disciplina modalità e orari.

La finalità della disposizione è evidentemente quella di evitare che si possano creare disparità di trattamento tra i dipendenti del Sistema Regione e del medesimo comparto di contrattazione, a seconda dell'ente in cui si trovano ad esplicare la propria attività lavorativa.

**Con la Delibera n. 20/57 del 30/06/2022 la Giunta regionale ha disciplinato per l'intero Sistema gli aspetti relativi al ricorso al lavoro agile con individuazione delle attività che possono essere svolte, delle modalità e degli orari.**

Ciò è riportato testualmente nell'allegato PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) alla suddetta delibera SOTTOSEZIONE: LAVORO AGILE che dispone:

*"Il presente documento **contiene l'organizzazione del lavoro agile della Regione Sardegna** e fa parte dell'azione "Organizzazione del Capitale Umano" del Piano integrato di attività e organizzazione. Il presente documento rappresenta inoltre, per quanto riguarda i **solli aspetti relativi alla disciplina del lavoro agile**, quanto previsto dall'art. 46-bis, comma 7, della legge regionale n. 31 del 13 novembre 1998 in materia di "Piano di utilizzo del telelavoro e del lavoro agile", in quanto **atto a individuare le attività che possono essere svolte in modalità agile, disciplinarne modalità e orari e garantire la messa a disposizione, l'installazione, il collaudo e la manutenzione delle postazioni di lavoro**".*

Lo stesso documento prosegue precisando: "Sotto il profilo giuridico va immediatamente precisato che il presente Piano, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 124/2015, deve individuare, "sentite le organizzazioni sindacali", le modalità attuative del lavoro agile e definire, altresì, le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti. Inoltre, in base alla normativa regionale, L.31/1998, art. 46-bis, comma 7, il presente Piano deve contenere l'indicazione delle attività che possono essere svolte [...] in modalità agile, ne disciplina modalità e orari [...]".

E ancora: "Per quanto riguarda i restanti contenuti previsti dalla normativa citata questi sono tutti disciplinati dal presente Piano che, in aggiunta, regola temporaneamente anche aspetti che potranno essere disciplinati dalla contrattazione collettiva regionale. Quest'ultima scelta è dovuta al fatto che si vuole, nelle more della contrattazione collettiva, fornire un primo quadro organico delle regole per consentire il ricorso al lavoro agile del personale senza necessità di ulteriori provvedimenti "provvisori", quali le circolari del Direttore Generale del Personale sin ora adottate. Resta comunque fermo che la contrattazione collettiva potrà liberamente intervenire sugli aspetti di regolamentazione del lavoro agile di propria competenza, in quanto attinenti al rapporto di lavoro, e che una volta adottata, tale disciplina questa troverà applicazione diretta prevalendo sui contenuti del Piano non compatibili".

Precisato quanto sopra, la disposizione organizzativa di AREA non si limita a "riassumere" le disposizioni vigenti ma introduce nuove disposizioni che si pongono in contrasto con la disciplina regionale e sulla quale non c'è stato alcun confronto con le organizzazioni sindacali profilandosi, in tal modo, un comportamento antisindacale.

La giunta regionale ha individuato i processi "non smartabili":

- Processo che prevede visite in loco, missioni esterne etc.
- Processo che richiede contatto diretto e continuo con l'utenza
- Processo che richiede l'impiego di macchine ed attrezzature
- Processo che richiede l'utilizzo in modo esclusivo la consultazione di materiale e/o archivi cartacei

Precisando, peraltro, che "per molti processi non sussistono ostacoli alla smartabilità che non possano essere risolti con interventi organizzati e formativi".

"Oltre alle condizioni abilitanti di cui si è in precedenza detto, che assumono carattere di condizioni prettamente organizzative e generali, il lavoro agile in ambito pubblico deve anche tenere in debita considerazione le condizioni previste dalla normativa che regola il funzionamento delle pubbliche amministrazioni in genere (a partire dai principi di buon andamento, efficienza e efficacia) e lo svolgimento delle attività in regime agile". Sotto questo profilo ha individuato ulteriori condizioni inderogabili per lo svolgimento del lavoro in modalità agile.

Nelle disposizioni di AREA invece si includono nei processi non smartabili, "di norma" le attività connesse:

- a) alle funzioni dirigenziali;
- b) a compiti di coordinamento;
- c) alla responsabilità dei procedimenti.

Ora, benché AREA non intervenga con un esplicito divieto l'utilizzo del lavoro agile per tali categorie di dipendenti, che peraltro comporterebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra i dipendenti poiché si basa non sulle attività svolte bensì sull'assunzione di responsabilità/incarichi, l'utilizzo della locuzione "di norma" sembrerebbe impostare una regola e l'eccezione. L'eccezione sarebbe lo svolgimento dell'attività in agile.

**Tale impostazione si pone in contrasto con la disciplina regionale** che invece prevede che **"Al lavoro agile può potenzialmente accedere, su base volontaria, tutto il personale a tempo indeterminato e determinato, pieno o parziale"**. *"Nel novero del personale vanno senz'altro considerati anche i dirigenti. Alla luce delle specificità inerenti tale categoria, con particolare riferimento ai profili di autonomia nell'organizzazione del proprio lavoro, e fino alla definizione degli accordi contrattuali collettivi specifici, tale personale potrà accedere al lavoro agile attraverso un accordo (comunque necessario ai sensi di legge) in forma semplificata".* E ancora *"Per quanto concerne il lavoro agile dei Direttori generali il medesimo risulta applicabile – per i motivi indicati - con riferimento a tutti gli altri dirigenti, anche a tale personale il quale, sotto la propria responsabilità, potrà limitarsi a comunicare formalmente al Servizio del Personale l'intenzione di avvalersi del suddetto istituto per le finalità sopra indicate"*.

Un'ultima annotazione riguarda la disciplina dei "rientri in sede" o degli "spostamenti per esigenze di servizio dalla sede di svolgimento del lavoro agile ad un altro luogo" o per svolgere attività formativa, mentre la Giunta si preoccupa di dare disposizioni in merito al giustificativo da inserire sul portale *"ai fini della sicurezza, del riconoscimento da parte dell'INAIL di eventuali infortuni, della gestione delle emergenze e del controllo agli accessi ai locali"*, AREA introduce commenti che poco hanno a che fare con la disciplina del lavoro agile *"Appare del tutto evidente che nelle ipotesi frequenti di rientro in sede in giornate programmaticamente destinate al lavoro da remoto, le relative attività non possono in alcun caso essere configurate come smartabili nel senso indicato in premessa"* senza fornire alcuna indicazione in merito ai giustificativi da inserire nel portale.

Sorprende altresì l'annuncio contenuto nella medesima disposizione per cui *"questa Direzione generale intende avviare un processo di generale revisione, approfondimento e specificazione della disciplina interna in materia lavoro agile, con particolare riguardo alle funzioni aziendali, all'esperienza fin qui maturata e alle condizioni abilitanti il medesimo. Ciò si rende necessario in particolare per le strutture aziendali di prossimità, rispetto all'utenza, nelle quali si rinvencono condizioni in linea di principio ostative alla smartabilità di talune attività, ma anche per quei servizi di supporto che, in quanto tali, fungono da attività serventi delle prime"*.

Per quanto sopra si chiede la rettifica della disposizione in oggetto e l'urgente convocazione delle OO.SS.

#### LE SEGRETERIE

FP CGIL

UIL FP

FESAL







